




NUOVE DISPOSIZIONI ANTIFRODE PER I PRODOTTI ENERGETICI

Pagamento anticipato dell'IVA







Logistica petrolifera



Logistica petrolifera


Prodotti stoccati

- Soc. petrolifera A
- Soc. petrolifera B
- Soc. petrolifera C
- Soc. petrolifera D
- Depositario autorizzato





Schema della frode





fino al 31 dicembre 2017 obbligato al pagamento:

- per l'accisa, sempre il depositario autorizzato per tutti i prodotti (con solidarietà)
- per l'IVA, il proprietario dei prodotti (senza solidarietà fatta eccezione per depositi IVA)



Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

PRINCIPIO:

L'IVA sui carburanti è sempre pagata «in anticipo» al momento dell'estrazione dai depositi





Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

FUNZIONAMENTO:

Le cessioni che avvengono all'interno del deposito sono effettuate senza il pagamento dell'IVA (c. 939)





Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

LA NUOVA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IVA (c. 937)

corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero
il corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata
durante la custodia nel deposito

+

accisa

+

costi per lo stoccaggio logistico

+

valore degli eventuali servizi





Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

Per i prodotti di importazione (c. 937)

L'IVA pagata in dogana per l'operazione di importazione non concorre alla formazione della base imponibile





Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

PRODOTTI INTERESSATI (c. 937):

- Inizialmente benzina e gasolio impiegati per autotrazione (art. 2 DM 13.2.2018)
- sono esclusi quindi ad oggi il GPL auto, i carburanti per aviazione, etc
- altri prodotti, anche per riscaldamento, potranno essere aggiunti con DM in caso di necessità (frodi)



Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

PAGAMENTO DELL'IVA (c. 937):

- E' obbligatorio l'uso del modello F24 senza compensazione con altri tributi
- Nel DAS andranno indicati gli estremi del pagamento





Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

ESTENSIONE (c. 940):

le nuove norme si applicano anche ai prodotti di provenienza UE estratti da depositi fiscali gestiti in regime di deposito IVA





Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

ECCEZIONI 1 (c. 941):
titolari di deposito



Depositari e destinatari non sono incisi dalle nuove norme per i propri prodotti estratti dai propri depositi






Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

ECCEZIONI 2 (c. 941): traders depositari



- Non sono incisi dalla norma i traders che:
- sono titolari di un deposito fiscale sopra soglia
 - e
 - sono considerati affidabili





Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

 **ECCEZIONI 3 (c. 941):**
traders puri che offrono garanzia

- Non sono incisi dalla norma i traders che:
- non sono titolari di un deposito fiscale sopra soglia
 - estraggono da un deposito soprasoglia
- e prestano idonea garanzia per il pagamento dell'IVA



Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

ECCEZIONI 4 (c. 940) :



traders puri che estraggono da depositi IVA

Non sono incisi dalla norma i traders che:

- Sono considerati affidabili
ovvero
- Prestano idonea garanzia per il pagamento dell'IVA





Nuove regole per il pagamento dell'IVA sui carburanti

ADEMPIMENTI A CARICO DEL TITOLARE DEL DEPOSITO (c. 938):



Il depositario o il destinatario deve verificare il pagamento dell'IVA per consentire l'estrazione

**In caso di omesso controllo il depositario o il
destinatario è solidale con il soggetto obbligato
per l'IVA**



NUOVE DISPOSIZIONI ANTIFRODE PER I PRODOTTI ENERGETICI

Censimento degli operatori





Nuove regole per esercitare l'attività di trader

PRINCIPIO (c. 945):

I soggetti che stoccano propri prodotti presso depositi fiscali e destinatari registrati terzi devono essere preventivamente autorizzati dall'ADM



Nuove regole per esercitare l'attività di trader

SEMPLIFICAZIONE (c. 946):

I soggetti già titolari di un deposito fiscale accise sono tenuti alla mera comunicazione dell'attività all'ADM





Nuove regole per esercitare l'attività di trader

REQUISITI MINIMI PER TUTTI

(c. 948-949):

I traders per poter ottenere l'autorizzazione e continuare l'attività devono avere i requisiti previsti per i depositari (art. 23 del TUA)



Nuove regole per esercitare l'attività di trader

Onorabilità:

Assenza di condanne per i reati di natura tributaria art. 23 comma 6 del TUA

Affidabilità:

Assenza di violazioni gravi e ripetute in materia di accisa, IVA e altri tributi doganali
Assenza di procedure concorsuali



Nuove regole per esercitare l'attività di trader

REQUISITI MINIMI (c. 950):

Nel caso di persone giuridiche e società i requisiti devono essere posseduti anche:

- dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
- dalle persone che ne esercitano la gestione e il controllo



Nuove regole per esercitare l'attività di trader

**Autorizzazione e comunicazione si
perfezionano con**



**ATTO DI ASSENSO DEL SINGOLO IMPIANTO
DA FARE PERVENIRE ALL'ADM**





Nuove regole per esercitare l'attività di trader



Provvedimenti in itinere:

entro il 2 marzo:

- decreto attuativo del MEF
- determinazione dell'ADM per i dati integrativi del DAS





Nuove regole per esercitare l'attività di trader

Adempimenti per i traders (c. 952 - 954):



- tenuta di un riepilogo contabile da trasmettere all'ADM
- pagamento del diritto di licenza annuale





Nuove regole per esercitare l'attività di trader

Sanzioni (c. 956):

Stoccaggio senza autorizzazione

- nascita della solidarietà per il pagamento dell'IVA





Nuove regole per esercitare l'attività di trader

Sanzioni (c. 956):

Infrazioni generali alle regole

sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro






ACCISA E COGENERAZIONE

Nuova tassazione dei prodotti energetici





Cos'è la cogenerazione ??





Implicazioni fiscali: quale aliquota sarebbe applicabile al prodotto energetico utilizzato?

- Punto 11 della Tabella A del TUA
- Aliquota generale prevista per uso combustione
- Nel caso del gas, usi promiscui civili e industriali ovvero aliquota ridotta per consumi superiori 1.200.000



Tassazione applicata fino al 31 dicembre 2017

Utilizzo dei parametri di consumo di cui alla delibera
Autorità EEG n. 16/98 dell'11 marzo 1998 ridotti
nella misura del 12 per cento

Per il gas naturale: parametro 0,220 mc per kWh di
elettricità



Tassazione applicata fino al 31 dicembre 2017





Con la legge di bilancio 2018

- Non è stata ulteriormente prorogata la validità dei parametri di impiego
- Il sistema basato sui parametri di impiego è stato definitivamente superato
- È entrato in vigore definitivamente l'art. 3-bis del DL 16\2012
- Per il calcolo dell'accisa valgono le aliquote del punto 11 della Tabella A del TUA con i necessari correttivi



Le aliquote del punto 11 devono essere corrette ...

Moltiplicandole per coefficienti da individuare
con apposito decreto del MISE di concerto con il
MEF che tengano conto

- dell'efficienza media
- delle diverse tipologie di impianto
- della normativa europea in materia di alto rendimento



Ad oggi vuoto normativo

Scenari del futuro immediato ...

